



PROVINCIA DI TREVISO

Lavoro e Servizi al Territorio

ALLEGATO B

Direttiva
per la gestione dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio
dell'attività di Conduttore di impianti termici

ANNO 2017 - 2018



Indice

1.	Riferimenti normativi e disposizioni regionali.....	3
2.	Obiettivi generali.....	3
3.	Descrizione dell'intervento.....	3
4.	Destinatari.....	4
5.	Aiuti di stato.....	4
6.	Requisiti dei docenti.....	5
7.	Metodologia.....	5
8.	Modalità di svolgimento della prova finale. Linee Guida.....	5
9.	Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti.....	7
10.	Forme di partenariato.....	7
11.	Delega.....	8
12.	Risorse disponibili e vincoli finanziari.....	8
13.	Modalità e termini per la presentazione dei progetti.....	8
14.	Procedure e criteri di valutazione.....	8
15.	Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie.....	9
16.	Comunicazioni.....	9
17.	Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi.....	9
18.	Indicazione del foro competente.....	9
19.	Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.....	9
20.	Tutela della privacy.....	10
21.	Rinvio alla normativa vigente.....	10



1. Riferimenti normativi e disposizioni regionali

- L. 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione professionale”;
- L.R. 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e ss.mm.ii.;
- L.R. 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” e ss.mm.ii.;
- D.M. 12/08/1968 “Disciplina dei corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici”;
- L. 15/03/1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa”;
- D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
- L.R. 13 aprile 2001, n.11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.”;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss. mm. ii.;
- DGR 359/2004 “Accreditamento degli Organismi di Formazione - Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell’elenco regionale”, e ss.mm.ii.;
- DGR 3289/2010 “L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”. Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
- DGR 1734/2011 “Attuazione della delega alle Province dell’abilitazione alla conduzione degli impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione. Approvazione della Direttiva regionale per la gestione dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore di impianti termici e delle Linee guida alla prova di verifica finale. (L.R. 11/2001, art. 80 - D. Lgs.152/2006, art. 287).

2. Obiettivi generali

Con la presente direttiva si intendono precisare termini e modalità per la presentazione dei progetti volti alla realizzazione dei percorsi formativi abilitanti alla conduzione di impianti termici.

I suddetti percorsi formativi devono essere rispondenti ai contenuti minimi stabiliti previsti dalle “Linee guida per i percorsi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore di impianti termici”¹ approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle province Autonome in data 25 maggio 2011.

3. Descrizione dell’intervento

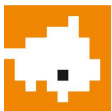
Ciascun progetto formativo è finalizzato allo sviluppo della figura del conduttore di impianti termici secondo la definizione prevista dalle “Linee guida per i percorsi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore di impianti termici” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle province Autonome in data 25 maggio 2011 e all’acquisizione di un adeguato livello di padronanza delle conoscenze ivi elencate.

I progetti formativi devono prevedere un piano di studi articolato in almeno 90 ore², al netto della prova finale di verifica dell’apprendimento.

I progetti devono prevedere il rilascio, previo superamento della prova finale, di uno specifico attestato di abilitazione alla conduzione di impianti termici secondo il modello approvato quale allegato al provvedimento di approvazione della presente Direttiva.

¹ Le Linee guida sono reperibili al link: www.regioni.it/upload/250511Condut_Imp_Termici.pdf

² Le ore di lezione vanno calcolate in 60 minuti. Le eventuali pause/interruzioni programmate sono escluse dal monte ore.



L'ammissione alla prova finale è subordinata al superamento della soglia dell'80% di presenze all'attività formativa. Un percorso formativo interrotto prima del raggiungimento del monte ore suddetto non costituisce credito formativo ai fini della frequenza di un successivo percorso.

Per tali progetti formativi non è previsto alcun onere a carico del bilancio provinciale, i percorsi formativi restano comunque soggetti al controllo tecnico e didattico dell'Amministrazione Provinciale.

4. Destinatari

I destinatari di cui alla presente Direttiva devono essere in possesso della licenza media ed aver compiuto il diciottesimo anno d'età.

In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all'interno del territorio dell'Unione Europea ogni documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana.

In caso di titoli conseguiti fuori dell'Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille³. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.

Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi e in funzione dell'inserimento professionale dei corsisti a conclusione degli interventi formativi, si ravvisa l'opportunità di assicurare un adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dei corsisti stranieri.

A tal proposito possono essere ammessi ai percorsi formativi i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di licenza media conseguito in Italia;
- b) attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale;
- c) diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
- d) diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
- e) dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto;
- f) certificato⁴ di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori⁵, almeno di livello A2.

Spetta al soggetto gestore la verifica del possesso dei requisiti di cui sopra e la conservazione agli atti di copia dei documenti attestati il rispetto degli stessi, ai fini di eventuali controlli.

Ciascun percorso formativo dovrà prevedere la presenza di un numero di corsisti non superiore a 30.

5. Aiuti di stato

Si precisa che tutte le tipologie progettuali di cui alla presente Direttiva prevedono attività formative rivolte esclusivamente a persone e che, anche nel caso in cui sia ammessa la partecipazione da parte di lavoratori, tali attività hanno come obiettivo la qualificazione degli stessi al fine di un inserimento nel mondo del lavoro maggiormente coerente con le proprie aspettative di vita e professionali. In ogni caso la presente Direttiva non prevede l'erogazione di contributi pubblici. Le attività di cui alla presente Direttiva non costituiscono pertanto attuazione di regime di aiuto di stato.

³ La postilla, o apostilla (da apostille) è una specifica annotazione che deve essere fatta sull'originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato. L'apostille sostituisce la legalizzazione presso l'ambasciata. Pertanto se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato e vive in un [Paese che ha aderito alla Convenzione dell'Aja](#) non ha bisogno di chiedere la legalizzazione, ma può richiedere all'autorità interna di quello Stato (designata dall'atto di adesione alla Convenzione stessa) l'annotazione della cosiddetta apostille sul certificato. Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento è "ufficialmente" riconosciuto in Italia, perché anche l'Italia ha ratificato detta Convenzione. Anche nel caso di ricorso alla postilla il documento deve essere tradotto in italiano per potere essere fatto valere di fronte alle autorità italiane.

⁴ Quest'ultimo requisito deve considerarsi indispensabile in caso di mancanza dei precedenti. In tal caso, il soggetto gestore deve invitare l'aspirante corsista a rivolgersi ad uno degli enti certificatori della nota 6 per il superamento della prova di lingua.

⁵ Gli enti certificatori sono ad es.: Università di Perugia, Università di Siena, Università di Roma e Società Dante Alighieri.



In coerenza con quanto sopra indicato la partecipazione di eventuali utenti occupati alle attività formative deve avvenire completamente ed esclusivamente fuori dall'orario di lavoro.

6. Requisiti dei docenti

In relazione alle specifiche conoscenze che il percorso formativo deve fornire ai corsisti, risulta fondamentale che il corpo docente risulti in possesso di adeguate competenze maturate sia in contesti accademici sia in contesti professionali.

In ogni caso si ritiene opportuno prevedere i seguenti requisiti minimi:

- diploma di laurea (vecchio ordinamento, triennale o magistrale) coerente con la disciplina oggetto di insegnamento;
- almeno un biennio di esperienza di insegnamento o professionale in contesti lavorativi congruenti con la disciplina oggetto di insegnamento.

Nel caso di personale non laureato in possesso tuttavia, di rilevanti competenze nel settore specifico, è necessario che lo stesso abbia maturato un'esperienza di insegnamento o professionale almeno quinquennale in contesti lavorativi congruenti con la disciplina oggetto di insegnamento.

7. Metodologia

Le metodologie didattiche devono risultare coerenti con i contenuti delle discipline insegnate, con gli obiettivi didattici e con gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti. Le strategie formative devono essere in grado di sviluppare sia i processi cognitivi dei partecipanti, sia le dinamiche operative, sia l'acquisizione delle competenze strumentali, organizzative e relazionali.

A tale scopo le metodologie possono essere varie (lezione frontale, argomentazione e discussione, insegnamento basato su casi, problem solving, problem based learning, etc.)

Per gli interventi di cui al presente avviso è esclusa la FAD.

Si sottolinea l'importanza di valutare attentamente il livello delle competenze possedute da ciascun utente per poter avviare il percorso formativo con un gruppo omogeneo, monitorando costantemente le fasi dell'apprendimento.

8. Modalità di svolgimento della prova finale. Linee Guida

Al termine del percorso formativo i corsisti che abbiano superato l'80% del monte ore di presenza sono ammessi alla prova finale di verifica dell'apprendimento.

La prova finale consiste in una prova teorica (comprendente un test a risposta chiusa ed in un set di domande a risposta aperta) e in un colloquio sulle discipline oggetto del percorso formativo. La prova deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Linee guida per lo svolgimento dell'esame:

Le competenze e le conoscenze oggetto d'esame sono quelle previste per la figura del conduttore di impianti termici secondo la definizione esplicitata nelle "Linee guida per i percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle province Autonome in data 25 maggio 2011 e l'elenco delle conoscenze ivi indicate.

A. Indicazioni per lo svolgimento dell'esame

Al fine di garantire alla prova d'esame un carattere di omogeneità tra le diverse sedi e sessioni d'esame, è opportuno che le attività correlate vengano effettuate nel rispetto della seguente scansione temporale:

- riunione preliminare;
- registrazione utenti e controllo dei documenti;
- sorteggio della prova scritta;



- somministrazione della prova scritta: test con batterie di domande chiuse e aperte. Durata: 60 minuti;
- correzione della prova scritta;
- inizio colloquio individuale. Tempo previsto per ciascun allievo: 15 minuti circa;
- a seguire scrutinio finale, redazione dei verbali e firma degli stessi.

B. Indicazioni specifiche per lo svolgimento della prova scritta

Al soggetto gestore compete la predisposizione di due prove simili contenenti test concernenti gli argomenti trattati nel corso. In particolare, le prove d'esame verteranno nelle materie previste dalle sopra citate "Linee guida" che qui si richiamano:

- Elementi di termotecnica;
- La combustione;
- Tecniche di riscaldamento dell'acqua;
- Caratteristiche e tipologie degli impianti termici;
- Dispositivi di controllo e sicurezza;
- Tecniche di regolazione dell'impianto;
- Tecniche di controllo delle emissioni inquinanti;
- Tecniche di analisi del consumo energetico;
- Normativa di settore;
- Elementi di manutenzione impianti termici.

Delle due prove, una verrà somministrata agli allievi previo sorteggio ad opera di un volontario tra i corsisti.

Ciascuna prova comprenderà 2 test:

☐ ***Test a risposta chiusa, batteria di 50 domande:***

- punteggio: 0 in caso di risposta errata o mancante; 1 in caso di risposta esatta.
I punti totali a disposizione sono 50. La soglia di superamento del test è fissata in 26 punti.

☐ ***Test argomentativo: batteria di 5 domande a risposta aperta:***

- punteggio: da un minimo di 0 ad un massimo di 5 punti cadauna, 0 punti in caso di risposta errata o assente. La scala di valutazione va preventivamente definita dalla Commissione.
I punti totali a disposizione sono 25. La soglia di superamento del test è fissata in 13 punti.

I punti totali a disposizione della prova scritta sono 75. La soglia di superamento della prova è fissata in 39 punti (almeno 26 per il test chiuso e almeno 13 per il test aperto). E' ammesso al colloquio solo chi avrà superato entrambi i test della prova scritta.

C. Indicazioni specifiche per lo svolgimento del colloquio

Il colloquio si svolgerà singolarmente e verterà sugli argomenti trattati nel corso. E' opportuno che venga predisposta una batteria di domande.

Ciascun candidato estrarrà a sorte 3 domande alle quali risponderà complessivamente per circa 15 minuti.

Il punteggio massimo conseguibile nel colloquio da ciascun candidato è di 25 punti. La soglia di superamento del colloquio è fissata in 13 punti. In caso di mancato superamento del colloquio il candidato risulterà non idoneo.

La Commissione valuterà ciascuna delle risposte formulate ed eventuali altre che si riterrà di sottoporre a ciascun candidato sulla scorta di una serie di parametri, tra cui almeno:

- correttezza del contenuto;
- completezza degli argomenti;
- proprietà lessicale e terminologica;
- livello di padronanza dimostrato e di argomentazione;
- capacità di connessioni interdisciplinari;



- capacità di tenuta allo stress.

D. Istruzioni per i candidati

La prova scritta consiste in un test a risposta chiusa (50 domande a risposta chiusa, di cui una sola corretta) e in un test a risposta aperta (5 domande a risposta aperta).

Va riportato il proprio cognome e nome nell'apposito spazio.

Il tempo a disposizione per la prova scritta è di 60 minuti.

Nei test a risposta chiusa non sono ammesse correzioni: una risposta che riporta correzioni sarà considerata errata.

In caso di persone sorprese a copiare/disturbare o usare telefoni o altre apparecchiature la prova sarà immediatamente ritirata ed esclusa dalla valutazione. Durante la prova non è ammessa l'uscita dalla sala.

Durante la prova non sono ammesse richieste di chiarimenti o precisazioni alla commissione.

La prova scritta si intende superata quando il candidato raggiunge almeno i seguenti punteggi.

test a risposta chiusa: 26 punti su 50 (1 punto per ogni risposta esatta);

test argomentativo: 13 punti su 25 (5 punti per ogni risposta corretta e completa);

sarà ammesso al colloquio solo il candidato che supererà le soglie di ammissione suddette.

E. Commissione d'esame

La Commissione per la verifica finale degli apprendimenti è così composta:

- un Dirigente della Provincia competente in materia ambientale, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- un esperto in materia di impianti termici, designato da ARPAV;
- il coordinatore del corso o suo delegato.

Al soggetto gestore spetta l'espletamento di tutte le funzioni di segreteria necessarie all'organizzazione delle prove d'esame, alla gestione degli adempimenti previsti per l'insediamento della Commissione d'esame e la predisposizione dell'attestazione finale prevista. Per la durata della prova la Commissione è presente al completo.

Ai componenti esterni della Commissione spetta un'indennità⁶ pari ad € 100,00 per giornata di lavoro, oltre al rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute ai sensi della vigente disciplina in materia di missione dei dipendenti pubblici⁷.

9. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare progetti i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della formazione continua, con almeno una sede accreditata in Provincia di Treviso. Il requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della proposta progettuale. Non è prevista l'ammissibilità di progetti da parte di soggetti risultanti con accreditamento in stato sospeso.

Gli interventi formativi riconosciuti dovranno essere realizzati nel territorio provinciale, in sedi accreditate dell'Organismo di Formazione o in altri idonei spazi didattici secondo quanto stabilito previa apposita convenzione come da modello regionale.

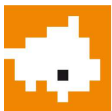
Dovrà comunque essere garantita, a pena di revoca dell'autorizzazione allo svolgimento del corso, la conformità degli spazi didattici utilizzati alle vigenti normative in tema di norme igieniche di sicurezza (adempimento obblighi di cui al D.Lgs n. 626/1994 e D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008, normativa prevenzione incendi, normativa sicurezza impianti, normativa antinfortunistica).

10. Forme di partenariato

Al fine di realizzare le azioni formative, è data facoltà agli Organismi di formazione di attivare un partenariato con istituzioni e soggetti rappresentativi e qualificati del settore.

⁶ Si richiama quanto previsto all'art. 187 della L.R. 10 giugno 1991, n. 12.

⁷ Si richiama, in particolare, la circolare del M.E.F. del 22 ottobre 2010, n. 36.



Il rapporto tra soggetto proponente e partner deve essere formalizzato, in fase di presentazione del progetto, nel formulario, da cui devono risultare chiaramente i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti e i compiti specifici riferiti all'attuazione del percorso formativo. Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo.

Le partnership devono essere rilevate nel formulario per la presentazione dei progetti. Non può essere svolta dal partner la funzione di Direzione dell'OdF.

L'adesione del partner al progetto deve essere formalizzata con l'apposizione del timbro e firma in originale del legale rappresentante del partner in calce alla scheda di partenariato.

11. Delega

Gli Organismi di formazione accreditati non possono delegare le attività di cui alla presente Direttiva. Di conseguenza, in fase progettuale l'Organismo di Formazione deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio, attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato, o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizione di beni e servizi.

12. Risorse disponibili e vincoli finanziari

I percorsi formativi di cui alla presente direttiva sono riconosciuti dall'Amministrazione Provinciale ai soli fini del rilascio di un attestato e, pertanto, l'attuazione degli stessi non comporta alcun onere a carico del bilancio provinciale.

In ogni caso i progetti formativi presentati dovranno evidenziare l'entità del contributo onnicomprensivo a carico dei corsisti. Di tale elemento sarà data evidenza in tutte le azioni di diffusione dell'informazione rispetto all'opportunità formativa sia da parte della Amministrazione Provinciale, sia da parte del soggetto gestore.

13. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

I progetti redatti sull'apposito formulario e accompagnati dalla relativa domanda in bollo dovranno essere spediti a: Provincia di Treviso - Settore Lavoro e Servizi al Territorio - Via Cal di Breda 116, 31100 Treviso, entro le scadenze indicate al punto 15 della presente direttiva, a mezzo PEC o Raccomandata A.R. (o Corriere o Pacco posta Celere con ricevuta che certifichi la data di spedizione), o, in alternativa, consegnate a mano all'Ufficio Protocollo della Provincia di Treviso, pena l'esclusione.

Sulla busta contenente i progetti dovrà essere riportata la dicitura "Avviso presentazione percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici Anno 2017-2018".

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con una giornata prefestiva o festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche disposizioni riguardanti la materia.

Il progetto dovrà essere sottoscritto su ogni pagina dal legale rappresentante del Soggetto proponente, ed essere accompagnato da fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

14. Procedure e criteri di valutazione

In coerenza a quanto disposto dalla presente Direttiva, i progetti vengono sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione, formalmente individuato dal Dirigente del Settore Lavoro e Servizi al Territorio.

La valutazione è diretta al controllo dei requisiti formali.

Nel caso in cui risultassero non presenti uno o più requisiti di ammissibilità formale il progetto risulta inammissibile.



Requisiti di ammissibilità formale:

1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati con Decreto del Presidente della Provincia;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. rispondenza del progetto formativo alla normativa e alla disciplina di settore;
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni;
5. numero e caratteristiche dei destinatari;
6. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative);
7. rispetto delle caratteristiche progettuali espresse nella presente Direttiva;
8. completezza del formulario (compresa indicazione contributo utente).

15. Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie

- Le istanze possano essere presentate dal 22 dicembre 2017 al 22 gennaio 2018.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine si intende posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

In ogni caso l'istruttoria relativa alle istanze presentate in un determinato periodo sarà effettuata nei 60 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione dei progetti. Il provvedimento dirigenziale di approvazione degli esiti istruttori sarà, pertanto, emanato entro i 60 giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione delle istanze.

Si precisa che il provvedimento dirigenziale di approvazione verrà pubblicato all'albo pretorio.

L'elenco dei progetti riconosciuti, in allegato al suddetto provvedimento dirigenziale, sarà comunicato esclusivamente attraverso il sito istituzionale⁸ che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

Le schede tecniche contenenti le valutazioni espresse per ogni progetto saranno consultabili presso il Settore Lavoro e Servizi al Territorio - C.F.P. di Lancenigo Via Franchini n. 3 - 31020 Lancenigo di Villorba (TV) dai soggetti aventi diritto.

16. Comunicazioni

I soggetti gestori sono invitati a trasmettere tempestivamente le eventuali comunicazioni, compresi i quesiti relativi alla progettazione o gestione delle attività oggetto della presente Direttiva all'U.O. Formazione Professionale - Settore Lavoro e Servizi al Territorio (politicheformative@provincia.treviso.it).

Per quanto riguarda le modalità gestionali e organizzative da seguire nella realizzazione degli interventi, nonché l'attività di controllo esercitata dalla Provincia, si rinvia agli Adempimenti amministrativi e gestionali (Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

17. Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi

I progetti formativi approvati devono essere avviati, pena la revoca del riconoscimento, entro il 15 maggio 2018.

Qualora la scadenza dei termini di avvio dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine si intende posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

La durata del singolo percorso formativo dovrà essere articolata in conformità a quanto stabilito dal progetto approvato e/o dalle disposizioni normative e regolamentari statali e regionali di riferimento.

Il percorso formativo deve concludersi entro 6 mesi dall'avvio.

⁸ <http://www.provincia.treviso.it>



18. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Treviso.

19. Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è la Dott.ssa Diana Melocco.

20. Tutela della privacy

La Provincia si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento, o atto amministrativo.

Conseguentemente la comunicazione alla Provincia di dati personali riguardanti i corsisti, i docenti ed il personale amministrativo, ecc., avverrà sotto la responsabilità dello scrivente, il quale è tenuto ad acquisire agli atti della struttura la preventiva autorizzazione all'uso di tali dati personali.

Il beneficiario ha i diritti di cui alla D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

21. Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia di formazione professionale.